

Il giudice delegato può chiedere in qualsiasi momento di controllarne il contenuto.

1.11 Apertura di depositi intestati all'amministrazione

Ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto Ministeriale n. 293/1991 *“Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura che non vengono utilizzate per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati devono essere depositate senza ritardo, e comunque non oltre cinque giorni, presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da questo stabilite.*

Il deposito deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni persona ad essa sottoposta, e vincolato all'ordine dell'ufficio; i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati solo in base ad ordini di pagamento del giudice delegato”.

La rilevanza pratica del deposito intestato all'amministrazione è notevolmente diminuita dopo l'introduzione normativa del Fondo Unico Giustizia (d'ora in avanti FUG) cui più avanti sarà destinato un apposito paragrafo. La riforma legislativa ha, infatti, delineato un sistema a duplice alternativa: o la liquidità dell'amministrazione fa parte di un compendio aziendale ed in tal caso continua ad avere questa destinazione ed a giacere nei conti aziendali; oppure non ne fa parte ed in tal caso deve essere versata al FUG. È, tuttavia, possibile che l'amministrazione debba gestire, sia pure per limitati periodi di tempo, disponibilità liquide (assegnazioni di somme dal FUG, incassi da devolvere al FUG e così via).

È bene allora disporre del deposito prescritto dal d.m. n. 293/1991. La scelta del tipo di deposito e dell'istituto presso cui aprirlo è rimessa al giudice delegato che la farà sulla base della proposta dell'amministratore e tenendo conto di una serie di parametri quali la solidità dell'istituto, il tasso di remunerazione del capitale, l'ubicazione degli sportelli e quant'altro rilevante.

Il prelievo delle somme depositate, come esplicitato con chiarezza dal citato DM, è subordinato all'autorizzazione del giudice delegato.

1.12 Relazione descrittiva

Come già ricordato, l'art. 2 *septies* dispone che *“L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina,*

una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi...”.

Si tratta di atti di particolare importanza, destinati a produrre effetti non solo nell'ambito dell'amministrazione ma anche ai fini della cognizione giudiziale del merito della procedura (le relazioni di cui si parla sono, infatti, acquisite al fascicolo procedimentale e fanno parte ad ogni effetto del materiale su cui sarà fondata la decisione).

È necessario, perché le relazioni possano assolvere i loro compiti, che il loro contenuto risponda a determinati requisiti.

L'amministratore provvede dunque, per ciascuno dei beni sequestrati, ad evidenziare gli elementi che seguono:

- *estremi identificativi* (desumendoli da ogni ufficio pubblico presso il quale si possano reperire);
- *valore di mercato* (attuale e pregresso in relazione al momento in cui il bene è entrato nella disponibilità del soggetto nei cui confronti si svolge la procedura di prevenzione);
- *attuale destinazione economica*;
- *redditività*: deve essere indicato non solo il dato effettivo ma anche quello potenziale quando ci siano elementi che facciano pensare ad una redditività effettiva significativamente inferiore a quella possibile;
- *eventuale esistenza di rapporti di fatto o di diritto*: ad esempio, locazioni, servitù, diritto di credito, ipoteche, pegni e così via;
- *possibilità gestionali*: l'amministratore è tenuto ad evidenziare quali siano le più opportune forme di utilizzo del bene anche, se ne ricorra l'utilità, in variazione rispetto alla destinazione attuale.

Descrizioni e procedure ancora più dettagliate sono richieste quando tra i beni sequestrati vi siano aziende.

Precisa a questo riguardo l'art. 2^{sexies} che “*Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario ed il pubblico ministero, ove rilevi*

concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa".

Sul punto deve essere sottolineato quanto segue:

- la previsione di un termine semestrale per la relazione particolareggiata non esonera l'amministratore che gestisca beni costituiti in azienda dall'osservanza del diverso termine di cui al secondo comma dell'art. 2septies; la relazione ordinaria, da depositarsi – lo si ribadisce – entro un mese dalla nomina, serve infatti a consentire al giudice delegato ed al tribunale di avere in tempi brevi una prima cognizione del compendio patrimoniale sequestrato; la relazione particolareggiata serve invece al diverso fine di consentire al tribunale di valutare convenientemente le prospettive di continuità aziendale;
- la relazione prevista dall'art. 2sexies deve ovviamente contenere dati finalizzati all'esercizio del potere discrezionale del tribunale e dunque (a titolo di mero esempio e senza pretesa di completezza): analisi e sintesi dei più significativi dati del bilancio aziendale (sempre che li si possa assumere come veritieri poiché, in caso contrario, l'amministratore dovrà farsi carico di segnalare le ragioni che inducono ad un giudizio negativo di credibilità e di ricostruire l'attività aziendale ed i suoi risultati in modo alternativo); valutazione dei rapporti con clienti e fornitori; valutazione della capacità di accedere al credito e della possibilità di autofinanziamento; esposizione delle eventuali poste debitorie, distinzione delle stesse in breve, medio e lungo periodo e valutazione della capacità dell'impresa di rimborsare i debiti contratti; valutazione del personale in organico e della sua adeguatezza e capacità (riponendo particolare attenzione ove tra il personale dipendente vi siano soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di prevenzione ed indicando, in questo caso, se la continuazione del rapporto sia o meno indispensabile per la continuazione dell'attività aziendale); capacità di rimanere sul mercato; eventuale necessità, ai fini della continuità aziendale, di investimenti straordinari e valutazione se sia possibile farvi fronte ricorrendo alle risorse aziendali ovvero se sia necessario ricorrere ad anticipazioni erariali; eventuale necessità, sempre ai fini della continuità aziendale, del reclutamento di nuovo personale e di particolari figure professionali; esposizione di tutte

le situazioni di contrarietà a prescrizioni normative riscontrate nell'attività aziendale (particolarmente, ma non soltanto, riguardo alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di tenuta delle scritture contabili, di adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali a favore dei lavoratori);

- l'amministratore è, infine, tenuto, al di là della compilazione della relazione di cui si è appena detto, ad esprimere, unitamente al pubblico ministero, il suo parere sulla possibilità della continuità aziendale nell'apposita procedura finalizzata al decreto del tribunale.

Tornando adesso alla tematica più generale, è possibile che il termine ordinario di un mese sia insufficiente per la redazione di un'adeguata relazione. L'amministratore può in tal caso chiedere una proroga al giudice delegato che la concederà, sempre che ritenga giustificata la richiesta, in ragion di un periodo non superiore ad un ulteriore mese. Non è consigliabile che i giudici delegati concedano altre proroghe oltre a quella iniziale sembrando invece preferibile, se ne ricorrono le condizioni, che l'amministratore riservi approfondimenti o valutazioni di particolare complessità a relazioni successive rispetto a quella iniziale.

È possibile che l'amministratore debba acquisire, ai fini della relazione, dati per i quali sono necessarie cognizioni tecniche estranee alla sua sfera professionale. In questo caso può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato alla nomina di uno o più ausiliari per ottenerne il supporto tecnico occorrente. La richiesta di autorizzazione, che deve essere adeguatamente motivata, è accolta dal giudice delegato solo nei casi in cui il dato da acquisire sia indispensabile e sempre che non siano praticabili strade alternative rispetto al ricorso dell'ausiliario.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'amministratore cura con particolare attenzione di evitare spese inutili o esagerate circoscrivendo l'attività dell'ausiliario entro i limiti strettamente occorrenti per il soddisfacimento dell'esigenza prospettata al giudice delegato.

Nel prosieguo dell'amministrazione l'amministratore deve tenere costantemente informato il giudice delegato sullo stato dell'amministrazione e lo fa attraverso il deposito di relazioni periodiche.

Si tratta anche in questo caso di un adempimento rilevante perché è il mezzo per consentire al giudice delegato il controllo sulla regolarità

e sull'efficacia della gestione oltre che per offrirgli l'occasione di adottare le decisioni necessarie.

È sufficiente in linea di massima il deposito di una relazione per trimestre.

Le esigenze concrete delle singole amministrazioni possono tuttavia consigliare una differente periodicità che sarà concordata tra giudice delegato e amministratore.

1.13 Segnalazione dell'esistenza di beni sfuggiti al sequestro

È uno degli obblighi che la Legge (art. 2^{septies}, comma 2) pone a carico dell'amministratore.

Questi provvede pertanto a tale adempimento, depositando a tal fine note separate rispetto alla relazione iniziale o a quelle successive, facendosi carico di una sollecita segnalazione al giudice delegato dell'esistenza di nuovi cespiti sfuggiti al provvedimento di sequestro.

È bene ricordare che l'obbligo vige non soltanto per i beni direttamente e formalmente intestati al soggetto nei cui confronti si svolge al procedura ma anche rispetto a quei beni che, pur intestati a persone differenti dal proposto, appaiano rientrare (sulla base dei più svariati indici) nella sua disponibilità.

1.14 Sequestro di aziende

Va distinto tra il sequestro dell'azienda gestita in forma di impresa individuale e quella in forma di società di capitali o di persona. Nel primo caso è disposto il sequestro del patrimonio aziendale, nel secondo, oltre che del patrimonio aziendale, anche delle quote sociali facenti capo al proposto o a soggetti che vengono ritenuti suoi prestanome o sua diretta emanazione.

Nella gestione delle quote sociali l'amministratore si limita ad esercitare i diritti del quotista nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto della società.

Si limita, quindi, sostanzialmente ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee regolarmente convocate e costituite ai sensi di legge e dello statuto.

La gestione della società rimane affidata all'organo amministrativo della società e, se le quote possedute dall'amministratore sono mino-

ritarie, l'amministratore non può neppure provvedere a sostituirlo con una nomina di sua fiducia.

Una particolare attenzione va data alla verifica della legittimità e regolarità delle delibere assembleari ed al controllo dei documenti contabili e fiscali delle società.

Naturalmente, se oggetto del sequestro è l'intero capitale sociale, la gestione della società diventa prerogativa esclusiva dell'amministrazione giudiziaria.

Tuttavia vanno considerate in maniera separata le funzioni di amministratore giudiziario e di amministratore della società.

La prima funzione ha carattere temporaneo e risponde all'esigenza di sottrarre al proposto, per tutta la durata della procedura, la disponibilità del patrimonio della società; la seconda ha, invece, carattere necessario e risponde all'esigenza che, anche in costanza di una misura di prevenzione, la società continui ad operare all'esterno negli stessi modi, nelle stesse forme e con gli stessi organi previsti dal codice civile.

Da ciò deriva che tutte le determinazioni della società devono essere preventivamente assentite dall'amministratore giudiziario (naturalmente autorizzato per gli atti di straordinaria amministrazione dal giudice delegato) e solo successivamente potranno essere assunte nelle forme di legge dall'organo amministrativo della società.

Naturalmente, nel caso di amministratore giudiziario che rappresenta l'intero capitale della società, le due funzioni potrebbero concentrarsi in capo alla medesima persona fisica: in tal caso l'amministratore giudiziario ben potrebbe convocare l'assemblea della società per provvedere alla propria nomina come amministratore unico.

È però più opportuno che quelle funzioni siano rivestite da persone fisiche differenti se si considera che i due ruoli, posti al servizio di interessi differenti, potrebbero entrare in conflitto tra loro.

Se già conosciuti al momento della redazione del provvedimento, vengono sempre riportati analiticamente i dati catastali degli immobili ricompresi nel patrimonio aziendale, al fine di procedere ad una completa trascrizione; analogamente viene fatto per le autovetture e per gli altri beni mobili registrati. Nel caso in cui non tutti i dati siano conosciuti, o l'esistenza di altri beni facenti parte del compendio aziendale emerga successivamente, verrà emesso un provvedimento integrativo, di natura dichiarativa, funzionale alla trascrizione del sequestro.

1.15 Esercizio dell'attività aziendale dopo il decreto autorizzatorio di cui all'art. 2sexies

Questo articolo disciplina il compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda.

Prevede ugualmente che *“il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttive e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.”*

La prima parte della norma citata non pone particolari problemi pratici nel senso che l'autorizzazione al compimento degli atti di ordinaria amministrazione è usualmente rilasciata nello stesso decreto che approva il programma di prosecuzione dell'attività aziendale.

La seconda parte deve essere invece coordinata con l'art. 2septies. Si vuole con ciò intendere che l'indicazione di valore rimessa al giudice delegato non può in alcun caso essere intesa come autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione che rientrassero in quel limite. Per questo tipo di atti l'amministratore è dunque tenuto a chiedere, volta per volta, una specifica autorizzazione del giudice delegato.

1.16 Cambiamento delle prospettive aziendali

È possibile che, dopo il provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 2sexies, le prospettive aziendali o le condizioni di fatto sulle quali quelle prospettive erano state valutate, cambino per difficoltà interne o anche per il sopravvenire di fattori esterni, quali crisi del settore, improvviso aumento dei prezzi etc.

In questo caso l'amministratore è tenuto ad informare dettagliatamente, con lo strumento della relazione, il giudice delegato così da consentire l'eventuale avvio della procedura finalizzata all'adozione di cambiamenti gestionali ovvero alla cessazione dell'esercizio d'impresa.

1.17 Modalità di autorizzazione ex art. 2sexies alla permanenza nell'immobile adibito ad abitazione del proposto

L'art. 2sexies, comma 2, della legge n. 575/1965 prevede che il giudice delegato “può” adottare nei confronti della persona sottoposta alla

procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Ne deriva che non sussiste un diritto soggettivo del proposto ad ottenere l'assegnazione dell'abitazione ma solo un'aspettativa in merito che è subordinata alle valutazioni delle necessità del singolo caso bilanciata con la tutela delle finalità proprie delle procedura.

Frutto di tale valutazione bilanciata sono le scelte operate dal giudice delegato che concede, in assenza di altri immobili da adibire all'abitazione o di redditi sufficienti a conseguirne la disponibilità, per tutto il corso della procedura e sino alla decisione in grado di appello, al proposto ed al suo nucleo familiare di abitare l'immobile oggetto di confisca disponendo il rilascio quando, conclusosi il procedimento di secondo grado, si approssima la definitività della confisca.

Da tale momento, infatti, assumono, in funzione del maggior *fumus* di fondatezza del provvedimento, e salve naturalmente le determinazioni dei giudici di legittimità, maggior rilievo le esigenze di tutela della finalità della procedura, tra le quali certamente si ravvisa la necessità di trasferire all'Amministrazione demaniale dello Stato il bene oggetto di confisca sgombrato da persone e cose.

È comunque onere dell'amministratore quello di promuovere, di concerto con il proposto, l'istanza *ex art. 2sexies*, in mancanza della quale si dovrà procedere allo spossessamento dell'immobile.

In caso d'immobile non utilizzato a fini di abitazione, si può procedere alla concessione in godimento temporaneo dei beni allo stesso proposto o ai suoi familiari, sempre previa autorizzazione del giudice delegato, e previo pagamento di un corrispettivo da qualificarsi come indennizzo per l'occupazione o l'uso.

1.18 Verifica della regolarità del conto e rendicontazione

Il deposito del conto in uno con la relazione finale e la documentazione consentono al giudice delegato una prima delibazione della regolarità, con eventuale invito all'amministratore a sanare le eventuali irregolarità o a integrare la documentazione prima ancora dell'udienza di rendiconto.

Tale udienza si svolge normalmente alla presenza del proposto e del suo difensore, dell'amministratore e assai raramente con la partecipazione del rappresentante dell'Agenzia del Demanio o dell'Avvocatura dello Stato, pure avvisati.

In caso di contestazioni si tenta di solito una sorta di bonario componimento, soprattutto quando sono sufficienti soltanto ulteriori chiarimenti o il deposito di documentazione integrativa. In caso di contestazioni "insanabili" si rimette la controversia al collegio il quale giudica secondo le norme di rito civile e conclude il giudizio con sentenza.

Mentre non vi è dubbio che l'Amministrazione demaniale possa costituirsi in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, appare incerto se tale ultimo organo possa patrocinare anche i custodi amministratori, specie se la loro posizione non sia coincidente con quella dell'Agenzia del Demanio; è da chiedersi anche se gli amministratori siano parti necessarie o se possano soltanto intervenire, con il patrocinio di avvocati del libero foro, per far valere i propri diritti.

Va precisato che la maggior parte delle contestazioni riguarda l'imputabilità di spese anticipate dalla procedura alla gestione dei beni (ad esempio corresponsione di imposte, spese per la manutenzione degli immobili) o al procedimento amministrativo di prevenzione (spese per consulenze tecniche estimative, per pagamento di onorari a custodi amministratori ecc.): è ovvio che le prime non vanno restituite, mentre le seconde vengono poste a carico dell'Erario. In realtà non è sempre così semplice, essendovi tutta una serie di specie anticipate non facilmente ascrivibili all'una o all'altra categoria (ad esempio, le spese per i compensi al fiduciario nominato dall'amministratore, quelle per i consulenti dell'amministrazione ecc.), per cui la questione può essere risolta di volta in volta con l'applicazione del criterio del prevalente interesse.

Se sorgono contestazioni e non si raggiunge un accordo, ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991 n. 293 il giudice delegato, istruita la causa, provvede a norma dell'art. 189 c.p.c., fissando l'udienza davanti al collegio non oltre i venti giorni successivi.

Con riferimento alla natura delle contestazioni, pare potersi ritenere che devono essere formulate con riferimento alle partite non accettate e mediante esposizione dei motivi della contestazione, mentre non possono fondarsi su doglianze generiche concernenti le mere modalità di presentazione del conto.

Deve pure ritenersi che oggetto del giudizio di rendiconto è la regolarità formale del conto di gestione (dunque errori materiali, erronei criteri di conteggio, omissioni in cui sia incorso l'amministratore)

mentre non possono venire in considerazione eventuali responsabilità personali dell'amministratore per atti di *mala gestio* che trovano la loro sede naturale in un eventuale giudizio di responsabilità da proporre nella sede competente, non apparendo le esigenze di speditezza e celerità proprie del meccanismo della rendicontazione in sede di prevenzione compatibili con i tempi, non necessariamente brevi, della fase contenziosa dell'accertamento della responsabilità ed emergendo chiari profili di incompatibilità a che il giudice delegato all'amministrazione dei beni si trasformi in giudice istruttore della responsabilità dell'amministratore.

E ancora, riguardo ai profili di stretta responsabilità dell'amministratore, la violazione degli obblighi di diligenza deve essere circoscritta ad atti compiuti con dolo e colpa e non può essere parametrata ai risultati ottenuti né può discendere dal mero raffronto tra la situazione originaria dell'impresa (spesso condizionata da quegli elementi di fatto connessi alla situazione soggettiva dell'imprenditore) e quella finale, anche questa condizionata dalla primaria esigenza dell'amministratore di gestire l'impresa in base a stretti criteri di legalità e senza i condizionamenti esterni derivanti dall'originaria natura dell'impresa.

Infine, deve precisarsi che, nonostante l'udienza di rendiconto possa essere tenuta dopo un certo tempo rispetto alla definitività del provvedimento, il passaggio del bene all'amministrazione del demanio avviene immediatamente con la notifica della definitività del provvedimento, per cui da quel momento l'amministratore deve fare riferimento all'amministrazione finanziaria.

Vanno, pertanto, ritenute contrarie a legge alcune prassi che individuerrebbero il momento dello scambio di consegna tra amministrazione giudiziale ed amministrazione finanziaria nell'udienza di rendiconto, che rappresenta, invece, solo la fase finale della verifica contabile dell'attività dell'amministratore.

1.19 Il Fondo Unico Giustizia

L'art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, ha disposto che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione delle misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i

proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione. Per la gestione di tali risorse, prevede il decreto, può essere utilizzata la società prevista dall'art. 1, comma 367, della l. n. 244/2007, cioè EQUITALIA SPA.

Il successivo d.l. n. 143/2008 ha denominato "*Fondo unico giustizia*" il fondo di cui all'art. 61, comma 23, stabilendo che esso è gestito da EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.

L'art. 2, comma 6, del citato decreto ha previsto, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, avrebbe stabilito le modalità di utilizzazione delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca da parte dell'amministratore, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, nonché le modalità di controllo e rendicontazione delle somme gestite da EQUITALIA GIUSTIZIA SPA.

L'art. 6, comma 2*bis*, del d.l. 23 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, nella L. n. 38/2009, ha provveduto ad una interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008, precisando che tale norma va intesa nel senso che non rientrano tra le somme di denaro o i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca.

Questa norma è stata provvidenzialmente introdotta dopo una serie di segnalazioni provenienti dai più importanti Tribunali di prevenzione, tra i quali anche quello di Reggio Calabria, che avevano fatto presente ai competenti organi ministeriali che, a seguito dell'afflusso al FUG dei fondi anche dei conti correnti delle imprese sottoposte a sequestro e confisca, senza alcuna emanazione di disposizioni che consentissero agli amministratori di agire su tali fondi, si rischiava una immediata paralisi delle gestioni aziendali, con blocco dei pagamenti delle forniture, delle corresponsioni degli stipendi e completa impossibilità di agire attraverso i canali bancari, tanto è vero che, ancor prima di tale norma di interpretazione autentica, una circolare della Direzione Generale Affari Civili del Ministero della Giustizia aveva anticipato le conclusioni normative.

Rimaneva, sempre in assenza di disposizioni ministeriali, il problema relativo all'utilizzo dei fondi per la gestione di altre procedure non riguardanti la diretta amministrazione di aziende; nel caso, infatti, di amministrazione di beni immobili e di beni mobili registrati, seque-

strati o confiscati, si poneva ugualmente la necessità di movimentare somme di denaro confluite nel FUG: da una parte per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti beni, per corrispondere le imposte relative, per far fronte a tutte le spese inerenti (condominio, riscaldamento, bollette per l'energia elettrica ecc.), per eventuali pagamenti di mutui, rate di leasing, oneri di ogni specie gravanti sui predetti beni; dall'altra per incamerare le somme derivanti dall'amministrazione dei predetti beni, a titolo di locazione, affitto, noleggio, concessione di contributi in caso di terreni agricoli etc.

Con il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, in data 30 luglio 2009, si è tentato di dare una prima soluzione a tali esigenze, stabilendosi che EQUITALIA GISUTIZIA mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al FUG e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute è comunicato a EQUITALIA GIUSTIZIA con cadenza trimestrale.

Prevede il regolamento che, in ogni caso, EQUITALIA GIUSTIZIA mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2, nei soli limiti del saldo disponibile, calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite ovvero devolute allo Stato.

In caso di immobili sequestrati, la richiesta, di cui al comma 2, è ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore.

Al riguardo si possono formulare le osservazioni che seguono:

- il regolamento consente agli amministratori di prelevare le somme sequestrate o confiscate affluite al FUG solo nel caso di immobili comunque produttivi di reddito; questo impone all'amministratore, salvo nel caso di autorizzazione da parte del giudice delegato *ex*

art. 2^{series}, comma 2, L. n. 575/1965, di utilizzazione diretta del bene da parte del proposto, nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 L. n. 267/1942, di individuare una soluzione che sia produttiva di entrate per l'amministrazione, a pena di non poter usufruire di erogazione di somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

- nel caso di autorizzazione da parte del giudice delegato *ex art. 2 series*, comma 2, legge n. 575/1965, di utilizzazione diretta del bene da parte del proposto, nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 Legge n. 267/1942, o nel caso di concessione del bene in locazione, affitto, comodato, noleggìo o in altre forme di utilizzazione a titolo oneroso, potranno essere erogate solo le somme relative alla manutenzione straordinaria, restando le spese relative alla manutenzione ordinaria a carico dell'utilizzatore;
- si deve ritenere che nelle spese di conservazione dei beni siano ricomprese non solo quelle dirette ad assicurare l'esistenza del bene stesso ma anche quelle relative al pagamento di rate di mutui, leasing ed alla corresponsione di oneri reali ed imposte gravanti sul bene sequestrato; il concetto di "conservazione", infatti, a meno di non voler accettare il rischio della perdita del bene appreso con provvedimento di sequestro o di confisca, non può essere limitato a quello di mantenimento dell'esistenza materiale del bene, ma deve essere esteso alla necessità di preservare il bene da aggressioni di carattere giuridico derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni — di carattere civilistica, amministrativo, tributario — che sullo stesso gravano;
- rimane il problema, insolubile in base alla normativa del FUG, del bene improduttivo, temporaneamente o stabilmente; in tal caso è da ritenere, così come nel caso del bene in cui esistono somme correlate al sequestro od alla confisca confluite nel FUG, che rimanga la possibilità di ascrivere tali spese a carico dell'Erario, salvo rivalsa in caso di restituzione; è impensabile, infatti, che il bene possa essere destinato alla perdita o al deterioramento solo perché non produttivo di reddito o perché non sono state rinvenute somme di denaro da fare affluire al FUG.

In ogni caso, il regolamento prevede che tutte le comunicazioni vengano effettuate in via telematica secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da *EQUITALIA GIUSTIZIA*, salvo che non ricorra un legittimo e grave impedimento.

Le richieste degli amministratori, pertanto, devono essere effettuate sul sito *www.equitaliagiustizia.it* in cui saranno elencati gli estremi dei conti intestati al FUG, sui quali il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante.

Altri principi ricavabili dal regolamento sono i seguenti:

- entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, Poste Italiane SPA, le banche e gli altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi e dei crediti sequestrati o confiscati, devono intestare al FUG i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività, trasmettendo sul sito internet di EQUITALIA GIUSTIZIA le necessarie informazioni;
- in caso di omessa intestazione o di mancata trasmissione delle relative informazioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze applica nei riguardi dei soggetti obbligati una sanzione amministrativa pecuniaria;
- EQUITALIA GIUSTIZIA provvede alla restituzione delle risorse relativamente alle quali vengono adottati provvedimento di dissequestro o di revoca dei provvedimenti di confisca;
- per le risorse suscettibili di produrre interessi è riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quelle della loro restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da EQUITALIA GIUSTIZIA SPA;
- EQUITALIA non effettuerà disinvestimenti, nuovi investimenti o diversificazione degli investimenti relativamente alle risorse sequestrate che risultano in forma diversa dal denaro, salve diverse disposizioni appositamente impartite dal relativo amministratore; si pone qui il problema degli investimenti ad alto rischio che, nel breve periodo, possono produrre un rendimento molto elevato ma che, nel contempo, sono ad alto rischio non solo di improvvisa consistente riduzione del rendimento ma anche di perdita di parte del capitale; in tal caso sarebbe opportuno, così come è stato fatto di comune accordo con i giudici delegati di questo Tribunale, che l'amministratore, previa autorizzazione del giudice delegato, in base al principio di conservazione del capitale sequestrato, che prevale su quello del rendimento, chieda ad EQUITALIA il disinvestimento